



Studio Associato di Consulenza Aziendale

Dottori Commercialisti

Dott. Gianpiero Perissinotto

Dott.ssa Monica Lacedelli

Via degli Agricoltori n. 11

32100 Belluno

tel: 0437/932080

fax: 0437/932095

www.scacommercialisti.it

E-mail: info@scacommercialisti.it

Belluno, 15 aprile 2013

Spettabili
Clienti dello
Studio Associato di Consulenza Aziendale

Loro sedi

Circolare n. 13/2013

Oggetto: detrazione IRPEF 50% per l'installazione di impianti fotovoltaici entro il 30 giugno 2013.

Gentile Cliente, con la presente intendiamo informarLa che l'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 22/E dello scorso 2 aprile 2013, in risposta ad una istanza di consulenza giuridica, ha affermato che la realizzazione di impianti fotovoltaici è equiparata a tutti gli effetti alla realizzazione di interventi finalizzati al risparmio energetico, in quanto determina una riduzione dei consumi da fonte fossile e, pertanto, può fruire della detrazione Irpef del 50% delle spese sostenute entro la soglia massima di spesa di € 96.000,00 (a decorrere dal 1° luglio 2013 la detrazione passerà al 36% delle spese sostenute entro la soglia massima di spesa di € 48.000,00).

Prima di tale interpretazione ministeriale vi erano dubbi in merito alla riconducibilità dell'installazione degli impianti fotovoltaici agli interventi previsti dall'art.16-*bis*, co.1 lett. h) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi che prevede, tra gli interventi che possono fruire delle detrazioni per le ristrutturazioni edilizie, anche la realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia (seppure in assenza di opere edilizie).

La detrazione fiscale per l'installazione di un impianto fotovoltaico diretto alla produzione di energia elettrica è fruibile solo se l'impianto viene posto direttamente al servizio dell'abitazione (cioè per usi domestici, di illuminazione, alimentazione di apparecchi elettrici, ecc.). **Se la cessione dell'energia elettrica prodotta in eccesso configura l'esercizio di un'attività commerciale (come nel caso in cui l'impianto abbia potenza superiore ai 20 kw) ovvero se l'impianto non viene posto a servizio dell'abitazione la detrazione fiscale è esclusa.**

Il Ministero dello Sviluppo Economico prevede che la tariffa incentivante derivante dall'installazione dell'impianto fotovoltaico non sia applicabile qualora siano state riconosciute o richieste detrazioni fiscali. Pertanto, in fase di acquisto e installazione di un impianto fotovoltaico da parte di un soggetto Irpef è opportuno effettuare un calcolo di convenienza economica tra la fruizione della tariffa incentivante erogata dal Gse ovvero della detrazione fiscale Irpef attualmente prevista nella misura del 50% con la soglia di spesa di € 96.000,00 (dal 1° luglio 2013 nella misura del 36% con la soglia di spesa di € 48.000,00).

In merito alla documentazione da conservare, che attesti il conseguimento di risparmio energetico derivante dall'installazione di un impianto fotovoltaico, viene precisato che la realizzazione dell'impianto comporta automaticamente la riduzione della prestazione energetica degli edifici: è, quindi, sufficiente conservare la documentazione comprovante l'avvenuto acquisto e installazione dell'impianto a servizio di un edificio residenziale. Rimangono applicabili tutte le altre regole previste per fruire della detrazione (*in primis*, l'obbligo di effettuare il pagamento delle spese mediante bonifico bancario o postale).

Detrazioni fiscali per le spese sostenute sugli immobili per l'anno 2013

Con l'occasione Le ricordiamo che fino al prossimo 30 giugno 2013 per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio i possessori o i detentori di immobili residenziali possono beneficiare della detrazione Irpef del 50%, principalmente per gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia realizzati sulle singole unità immobiliari e/o su parti comuni di edifici residenziali, nonché sulle relative pertinenze. Per quanto riguarda le imprese, tale detrazione è fruibile dai soggetti titolari di partita Iva che esercitano la propria attività in forma individuale ovvero con una società di persone, in quanto fruibile dalle sole persone fisiche.

Mentre la detrazione Irpef/Ires del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici non prevede alcuna eccezione né di tipo oggettivo (unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, non solamente immobili abitativi) né di tipo soggettivo (qualsiasi privato o titolare di reddito di impresa può fruirne).

Si riepilogano infine i requisiti generali che obbligano a suddividere la detrazione spettante in 10 rate annuali di pari importo.

Spese sostenute fino al 30 giugno 2013

- in relazione ad interventi di recupero del patrimonio edilizio, la detrazione Irpef spetta in misura pari al 50% delle spese sostenute, fino ad un ammontare massimo di spesa per singola unità immobiliare oggetto di intervento di € 96.000,00;
- in relazione ad interventi che realizzano un risparmio energetico la detrazione Irpef/Ires spetta in misura pari al 55% per:
 - la riqualificazione energetica di edifici esistenti con la soglia massima di spesa di € 181.818,18;
 - gli interventi sugli involucri degli edifici con la soglia massima di spesa di € 109.090,90;
 - la installazione dei pannelli solari con la soglia massima di spesa di € 109.090,90;
 - la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con la soglia massima di spesa di € 54.545,45;

Spese sostenute dal 1° luglio 2013

- in relazione ad interventi di recupero del patrimonio edilizio e delle opere finalizzate al conseguimento di risparmio energetico (con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia) la detrazione Irpef spetterà in misura pari al 36% delle spese sostenute, fino ad un ammontare massimo di spesa per singola unità immobiliare oggetto di intervento di € 48.000,00;
- in relazione ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, sugli involucri degli edifici, di installazione dei pannelli solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale la detrazione Irpef/Ires del 55% non spetterà più. La detrazione del 55% confluirà per i soli soggetti Irpef nella detrazione del 36% (così come previsto dalla lett. h) del co.1 dell'art.16-*bis* del Tuir). **Per i soggetti Ires la detrazione del 55% cesserà alla data del 30 giugno 2013**, fatta salva la possibilità per le società con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare di fruire della detrazione per le spese sostenute fino al termine del periodo di imposta in corso alla data del 30 giugno 2013.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Studio Associato Perissinotto - Lacedelli

